Ecomuseo del
Sasso di **Moltrasio**
Primo bacino
del lago di **Como**

STATUTO
Ecomuseo del Sasso di Moltrasio. Primo Bacino del Lago di Como ETS

Art. 1 Denominazione e sede

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione denominata "**Ecomuseo del Sasso di Moltrasio. Primo Bacino del Lago di Como ETS**" (in seguito indicata come "Associazione").
2. Il marchio si identifica in una composizione grafica dell'acronimo "ESM".
3. L'Associazione ha sede legale e istituzionale nel Comune di Moltrasio (CO), all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'eventuale successiva variazione dell'indirizzo della sede legale pertanto non comporta modifica statutaria, ma richiede apposita delibera del Consiglio Direttivo e successivo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione può avvalersi di altre sedi operative che individuerà successivamente nelle aree interessate dal progetto ecomuseale.
5. L'Associazione opera nel territorio della provincia di Como, nel comprensorio dei Comuni facenti parte del primo bacino del Lago di Como – ramo di Como e/o in cui si riconosce una rilevanza, passata o presente, del cosiddetto "sasso di Moltrasio".
6. L'Associazione ha durata permanente.

Art. 2 Finalità

L'Associazione si prefigge finalità di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, culturale e di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
Detti scopi, da conseguirsi nell'ambito della Regione Lombardia attraverso la realizzazione di un Ecomuseo diffuso sul territorio, vengono qui di seguito meglio specificati:
a. promuovere la cura, la gestione, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico-culturale e paesaggistico del territorio individuato.
b. Coordinare le differenti proposte culturali; gestire e salvaguardare i patrimoni materiale e immateriale storico-culturale, paesaggistico-naturalistico e museale presenti.
c. Favorire il coinvolgimento e la partecipazione della comunità, includendo le istituzioni culturali, scientifiche, scolastiche e le associazioni presenti, in un processo di riscoperta della memoria collettiva e di conoscenza e salvaguardia dell'eredità culturale vivente.
d. Assicurare le funzioni di ricerca etnoantropologica, la promozione e la valorizzazione della memoria storica, dei beni, delle tradizioni e dei saperi peculiari del territorio e rappresentativi del modo di vivere nella sua evoluzione storica e del rapporto tra ambiente naturale e ambiente antropizzato.
e. Diffondere e condividere il patrimonio a pubblici interessati mediante promozione e comunicazione efficace sul territorio. È prevista la collaborazione con operatori del territorio per la realizzazione e la vendita di servizi e beni, se e in quanto strettamente funzionale e connessa al perseguimento dell'attività principale.
f. Collaborare con enti e operatori in ambito turistico per la crescita dell'attività turistica a carattere culturale con il fine di accrescere interesse e di promuovere azioni di sviluppo orientate al turismo.

Art. 3 Attività

Per raggiungere le finalità indicate, l'Associazione potrà svolgere le attività che seguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in conformità al D.Lgs. 105/18:
a. promuovere iniziative idonee alla salvaguardia del patrimonio artistico, storico ed ambientale e creare servizi di supporto alla fruizione dello stesso.
b. Recuperare e gestire siti di interesse storico-culturale e paesaggistico-ambientale, edifici e manufatti, in collaborazione con enti pubblici o privati e con privati proprietari per la loro salvaguardia e manutenzione.

c. Organizzare eventi e manifestazioni per la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, di carattere culturale o aggregativo, come feste, sagre, concerti, spettacoli, rassegne, seminari, nonché mostre ed esposizioni permanenti o temporanee, collaborando con associazioni, enti presenti e cittadini.
d. Redigere e aggiornare periodicamente la Mappa di Comunità, documento rappresentativo della comunità e strumento attraverso il quale la stessa partecipa attivamente alla vita dell'Associazione.
e. Organizzare attività didattiche, educative e formative come laboratori, conferenze, corsi di formazione.
f. Organizzare ricerche e studi orientati alla conoscenza del patrimonio etnoantropologico, storico-archeologico, artistico e naturalistico del territorio.
g. Creare, gestire e rendere accessibile un centro di informazione e documentazione, con archivio, di riferimento per la conoscenza e lo studio del patrimonio locale, nonché attivare un punto informazione per i visitatori e turisti.
h. Realizzare e implementare esperienze e percorsi tematici, inclusi percorsi escursionistici, in collaborazione con enti di varia natura, al fine di facilitare l'interazione tra i visitatori e la storia, la natura e la cultura tradizionale del territorio.
i. Attuare azioni di marketing, curando in particolare la comunicazione integrata offline e online attraverso un portale web dedicato, l'utilizzo di social network, la produzione di materiale come brochures, video e segnaletica diffusa sul territorio, ad immagine coordinata.
j. Collaborare con enti pubblici o privati locali, nazionali o internazionali, nonché con organismi o associazioni con i quali si ritenga utile avere interazioni per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
k. Ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura sia da privati che da enti locali, quali Comuni, Province o Regione, nonché enti nazionali ed internazionali.
l. Le attività connesse a quelle direttamente istituzionali non potranno avere in nessun caso carattere prevalente ed i relativi proventi non dovranno superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

Art. 4 Associati

1. Possono richiedere di associarsi Associazioni ed Enti di qualsivoglia natura, aventi sede in particolare, ma non esclusivamente, nel territorio in cui opera l'Associazione che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali o svolgano attività analoga o connessa a quella propria, ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Qualora un Associato non versi la quota annuale prevista non perde automaticamente la qualifica di Associato ma non può esercitare i diritti sociali (art. 6 comma 1). Il Consiglio Direttivo può tuttavia richiamare, diffidare o espellere detto Associato. È compito del Consiglio Direttivo redigere un regolamento interno in cui stabilire il lasso temporale decorso il quale il mancato pagamento della quota legittimi il diritto di deliberare l'esclusione dell'Associato.
3. Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:

Ordinari:

Sono Associati Ordinari gli Enti, sia pubblici sia privati, e Associazioni che verranno ammessi come Associati ordinari ai sensi degli articoli del presente statuto.
Gli Associati ordinari si impegnano a versare annualmente le quote come periodicamente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Fondatori:

Sono Associati Fondatori le Associazioni ed Enti che hanno sottoscritto e costituito la presente Associazione (Cooperativa Moltrasina – Società Cooperativa, Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Moltrasio, Comune di Moltrasio, Associazione Pro Moltrasio, Parrocchia di San Martino).

Gli Associati fondatori si impegnano a versare annualmente le quote come periodicamente stabilito dal Consiglio Direttivo, al pari degli Associati ordinari.

Sostenitori:

Sono Associati Sostenitori gli Enti, sia pubblici sia privati, le Associazioni e gli imprenditori, sia individuali sia in forma collettiva, che oltre al versamento delle quote associative stabilite per gli Associati ordinari, versino all'Associazione anche contributi liberali non inferiori alla quota determinata annualmente dal Consiglio Direttivo per gli Associati Sostenitori.

Art. 5 Procedura di ammissione degli Associati ordinari e sostenitori

1. Qualsiasi Ente, pubblico o privato, che abbia interesse ad aderire all'Associazione, può presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, precisando l'impegno ad accettare le norme previste dallo Statuto, i regolamenti interni che potranno essere predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea, e a partecipare alla vita associativa.
2. La decisione di ammissione o di rigetto deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato e sarà adottata sulla base di una deliberazione del Consiglio Direttivo che sarà riportata a libro verbale. La decisione deve rispettare criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività svolte.

Art. 6 Diritti e doveri degli Associati

1. Gli Associati fondatori, ordinari, sostenitori hanno il diritto di:
- partecipare in Assemblea con diritto di voto;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- esaminare i libri associativi. Al fine di esercitare tale ultimo diritto l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- I soli Associati fondatori e ordinari possono essere eletti a membri del Consiglio Direttivo, previa candidatura.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati che siano in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.
3. L'Associato che voglia recedere deve dare comunicazione tramite raccomandata o PEC. L'associato recedente non ha diritto di rimborso per la quota versata per l'anno in corso.
4. Gli Associati hanno il dovere di:
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli Associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può applicare richiamo, diffida o espulsione. La decisione segue le stesse modalità indicate per l'ammissione. L'associato espulso non ha diritto al rimborso della quota versata per l'anno in corso.
6. Le quote associative hanno durata annuale (1° gennaio - 31 dicembre) e devono essere versate entro il 31 gennaio dell'anno in corso.
7. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili nè rivalutabili.

Art. 7 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Comitato Tecnico Scientifico, ove nominato;
- il Comitato di Saggi.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

Art. 8 L'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, ove prevista.
3. Ciascun Associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a 1 (una) delega per Associato. Ciascun Associato ha diritto a un solo voto. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro e non oltre il 31 marzo. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli Associati tramite lettera, e-mail o altro mezzo telematico almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, la data e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
6. L'Assemblea può riunirsi anche in via telematica, con le medesime modalità di convocazione di cui al punto precedente.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario a ciò appositamente nominato.

Art. 9 Assemblea ordinaria

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
- approvare il bilancio di esercizio;
- approvare il programma annuale e pluriennale di attività;
- approvare il bilancio sociale;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.
2. Per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria è richiesto il voto favorevole della maggioranza semplice degli Associati presenti.

Art. 10 Assemblea straordinaria

1. È compito dell'Assemblea straordinaria deliberare in merito a:
- proposte di modifica dello Statuto;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche dello statuto dell'Associazione, è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza qualificata (due terzi) dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione, con conseguenze deliberazione in merito alla devoluzione del patrimonio e alla nomina dei liquidatori, sono richiesti la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 11 Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea degli Associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa dell'anno in corso.
2. È composto per la maggioranza dalle persone fisiche elette dagli Associati Fondatori e Ordinari in regola con il versamento annuale e secondo i criteri di cui ai punti seguenti.
3. Se il numero dei candidati alla carica è sufficiente, il Consiglio è composto da undici membri. In questo caso sono membri di diritto del Consiglio Direttivo gli Associati Fondatori (Cooperativa Moltrasina – Società Cooperativa, Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Moltrasio, Comune di Moltrasio, Associazione Pro Moltrasio, Parrocchia di San Martino) che eserciteranno tale carica attraverso il proprio rappresentante legale: in ogni caso il loro numero complessivo non può mai costituire la maggioranza del Consiglio Direttivo. La restante parte, cioè la maggioranza dei Consiglieri nominati, deve essere scelta dagli Associati Ordinari tra le persone fisiche candidate alla carica.
4. Se invece il numero dei candidati alla carica non consente la formazione di un Consiglio di undici membri, il Consiglio sarà composto da un numero di membri sempre dispari ma variabile tra 5, 7 o 9, in base a quanto stabilito di volta in volta nell'atto di nomina. In questi casi, la carica di Consigliere spetterà di diritto al Comune di Moltrasio e
.. a un Associato Fondatore nominato dall'Assemblea (ove il Consiglio sia composto da un totale di 5 membri) o
.. a due Associati Fondatori nominati dall'Assemblea (ove il Consiglio sia composto da un totale di 7 membri) o
.. a quattro Associati Fondatori nominati dall'Assemblea (ove il Consiglio sia composto da un totale di 9 membri).
Nelle predette ipotesi i restanti Consiglieri (rispettivamente 3, 4 o 5) devono essere scelti dall'Assemblea tra le persone fisiche candidate.
5. Nell'ipotesi di dimissioni, morte, estinzione, o decadenza di uno o più Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo resta in carica e l'assemblea viene convocata per la nomina di uno o più Consiglieri in sostituzione del Consigliere dimissionario, premorto, estinto o decaduto, i quali saranno nominati per tutta la durata del Consiglio in quel momento in carica.
6. I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
7. Nel numero dei Consiglieri sono compresi il Presidente e il Vicepresidente.
8. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Tesoriere che si occupa della stesura del bilancio e degli altri atti amministrativi dell'Associazione, e un Segretario.
9. Può dotarsi di organi tecnici di gestione dell'Associazione, come un Direttore o Coordinatore, o un Comitato Tecnico preposto a una specifica funzione.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri con indicazione degli argomenti da discutere.
11. La convocazione è fatta mediante avviso scritto tramite lettera, e-mail o altro mezzo telematico, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
12. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in via telematica, con le medesime modalità di convocazione di cui al punto precedente.
13. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di mancata maggioranza, prevale il voto di chi presiede.
14. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
15. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive l'Associato Fondatore o Ordinario provvede alla sostituzione del proprio rappresentante in Consiglio.
16. Ai componenti del Consiglio Direttivo non viene riconosciuto alcun compenso.

17. Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea ordinaria, tra cui il programma annuale e pluriennale di attività;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- nominare il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere le quote associative annuali delle varie categorie di associati, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni.
18. La carica di Consigliere si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- decadenza per effetto della perdita della qualità di Associato.

Art. 12 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, così come il Vicepresidente.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire delega ad altro Consigliere.

Art. 13 Organo di Controllo e Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, che dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è composto da un numero di membri, variabile da uno a tre, eletti dall'Assemblea, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Al Collegio spetta la vigilanza, attuata attraverso periodiche verifiche, della regolarità sia formale che sostanziale della contabilità e degli adempimenti amministrativi, sulla conduzione dell'Associazione. I verbali del Collegio dei Revisori sono scritti su apposito libro verbale; il Collegio redige annualmente una relazione da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo.
2. L'assemblea degli associati, nei casi in cui sia previsto come obbligatorio dalla legge, provvede a nominare un organo di controllo, collegiale o monocratico, definendone in sede di nomina il numero dei componenti e la durata dell'incarico. È necessario che almeno un componente dell'organo di controllo abbia i requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2 c.c.
3. Salvo che nell'ipotesi di costituzione di patrimoni destinati, è possibile che l'organo di controllo - ove nominato - svolga anche attività di revisione legale dei conti. In tal caso detto organo deve essere costituito da Revisori legali dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 14 Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (denominato anche "CTS") è composto da un minimo di tre componenti con comprovate competenze professionali utili al raggiungimento degli scopi sociali.

2. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo.
3. Il CTS può essere ampliato in base alle esigenze progettuali dell'Associazione.
4. Il CTS garantisce a tutti gli Associati una presenza attiva ed equilibrata nell'attività sociale. Elabora pareri e proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo, in merito a: contenuti culturali dell'azione dell'Associazione; progetti specifici di sviluppo dell'Associazione; indicazioni relative al programma di lavoro dell'Associazione; valutazione delle attività svolte dall'Associazione.
5. Il CTS elegge un proprio Coordinatore ed un proprio segretario i quali convocano e verbalizzano le riunioni.

Art. 15 Il Comitato dei Saggi

1. Il Comitato di Saggi è composto dalle persone fisiche, enti o istituzioni, italiane o straniere, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico/patrimoniale allo sviluppo dell'Associazione.
2. La loro nomina avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo con maggioranza di almeno tre quarti. Hanno carattere permanente, sono esonerati dal versamento di quote annuali e partecipano in assemblea senza diritto di voto.

Art. 16 Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati; beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; fondi da eccedenze di bilancio; donazioni, erogazioni, contributi, sovvenzioni, lasciti di qualsiasi natura; proventi di attività; ogni altro tipo di entrata.

Art. 17 Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno civile, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto obbligatoriamente a organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 19 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia.